

**IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VACALLO**

Richiamate le disposizioni della legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata in seguito LT)

**DECRETA****1. Rate e scadenze dell'imposta comunale (art. 240 LT)**

La riscossione dell'imposta comunale per l'anno fiscale 2025 avviene in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate applicando il 90% all'ultima tassazione comunale emessa o sull'importo presumibilmente dovuto; la quarta rata è a conguaglio. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza e pagamento delle singole rate dell'imposta comunale sono fissati come segue:

<i>no. rata</i>	<i>scadenza</i>	<i>termine di pagamento</i>
1a rata di acconto	31.03.2025	30.04.2025
2a rata di acconto	31.05.2025	30.06.2025
3a rata di acconto	31.07.2025	31.08.2025
rata a conguaglio		a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT

**2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)**

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, il pagamento è remunerato alle condizioni del punto 3.

**3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)**

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**4. Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito spese**

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva l'articolo 7. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**5. Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50 %

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**6. Trattenuta dell'imposta alla fonte**

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

**7. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)**

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati.

**8. Validità temporale dei tassi di interesse**

I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti dell'anno civile 2025.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2025.

Il tasso d'interesse applicabile all'inizio della procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**9. Per tutte le altre disposizioni in materia si fa riferimento alla legge tributaria e al decreto esecutivo concernente la riscossione delle imposte cantonali per l'anno fiscale di riferimento.**

Il Sindaco  
Marco Rizza

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario  
Filippo Pezzati

Vacallo, il 18 dicembre 2024 (RM 816 del 16.12.2024)

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC e della LPAm per il periodo di 30 giorni a partire dal 19 dicembre 2024, durante il quale è possibile interporre ricorso al Consiglio di Stato.